



## COMUNE DI CANNALONGA

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza del Popolo 84040 Cannalunga

Tel. 09744375 Fax 0974-4907

e-mail: [comune.cannalunga@libero.it](mailto:comune.cannalunga@libero.it)

pec: [comune.cannalunga@asmepec.it](mailto:comune.cannalunga@asmepec.it)



Prot. n. 279

### ORDINANZA N. 05 DEL 10.03.2020

**OGGETTO : EMERGENZA COVID – 19. DISPOSIZIONI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS**

#### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

-con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

-il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

-con DPCM in data 08/03/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19;

-con DPCM in data 09/03/2020 , allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale.

CONSIDERATO che-è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, preservare la sicurezza della popolazione, stabilendo misure cautelari idonee a contrastare la diffusione del virus COVID – 19 tra la popolazione di Cannalunga;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.

## ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 sul territorio del Comune di Cannalunga, sino a tutto il 3 Aprile 2020 , fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 09/03/2020 e precedenti DPCM in esso richiamati , l'applicazione delle seguenti misure:

-A tutti gli operatori degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande nonché a quelli di vendita di generi alimentari è fatto obbligo di utilizzare mascherine protettive e guanti monouso;

--Negli uffici pubblici presenti sul territorio è fatto obbligo di utilizzo di mascherine protettive e guanti monouso. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro ;

- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro»;

-sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, pub, scuole di ballo, sale giochi e sale scommesse , discoteche e locali assimilati; piscine e palestre : nei predetti luoghi è sospesa ogni attività ;

-ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

-l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro

-Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

-Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza delle attività scolastiche fino al 3 aprile 2020 ;

## **ORDINA , inoltre**

-il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero che dovessero risultare positivi al virus;

## **RICORDA**

CHE le persone possono spostarsi per le normali attività lavorative e professionali , in caso di situazioni di necessità, come per esempio l'acquisto di beni e servizi primari ; per motivi di salute ovvero per raggiungere la casa dei propri genitori e/o parenti anziani al fine di prestare loro la necessaria assistenza.

In tal caso dovranno munirsi di autodichiarazione per gli spostamenti da rendersi secondo il modello allegato alla presente ordinanza.

## **RICORDA inoltre**

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

- sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- sono sospese , in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 10 del 10/03/2020 le attività relative agli esercizi dei barbieri , dei parrucchieri e centri estetici fino al 3 Aprile 2020;

Nell'allegato quadro sinottico sono riepilogate le misure ad oggi vigenti nel Comune di Cannalonga per il contrasto alla diffusione del coronavirus COVID – 19.

## **AVVERTE**

-le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:

-ai sensi dell'art. 650 C.P.;

-con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

-nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

### **DISPONE**

-la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Cannalunga ;

-la trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ;


alla Presidenza della Regione Campania ;

al Direttore del Distretto Sanitario Asl Salerno

ai Comandi delle Forze dell'Ordine ;

alla Polizia Municipale e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti consequenziali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

  
IL SINDACO  
DR CARMINE LAURITO